

COMUNE DI PERETO

(PROVINCIA DI L'AQUILA)



REGOLAMENTO COMUNALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE

(V.A.S.P.)

Sommario

Art. 1 – Ambito di applicazione.....	
Art. 2 – Soggetto gestore.....	
Art. 3 – Chiusura con cartello	
Art. 4 – Chiusura con barriera.....	
Art. 5 – Ordinanza di chiusura	
Art. 6 – Pubblico transito	
Art. 7 – Domanda di autorizzazione al transito	
Art. 8 – Rilascio dell’ autorizzazione al transito.....	
Art. 9 – Strade di proprietà di più Comuni	
Art. 10 – Classificazione delle categorie d’utenza.....	
Art. 11 – Periodo di validità delle autorizzazioni e pagamenti.....	
Art. 12 – Convenzioni tra Comune e Aziende di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi	
Art. 13 – Registro permessi.....	
Art. 14 – Mezzi autorizzati al transito.....	
Art. 15 – Divieto di strascico	
Art. 16 – Esenzioni ai limiti di transito.....	
Art. 17 – Sanzioni	
Art. 18 – Garanzia.....	
Art. 19 – Competizioni.....	
Art. 20 – Vigilanza.....	
Art. 21 – Danni.....	
Art. 22 – Manutenzione e destinazione dei fondi	
Art. 23 – Giornata delle strade	
Art. 24 – Accordi con altri Comuni	

REGOLAMENTO COMUNALE DI
REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLA
VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE (V.A.S.P.)

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 3 del 04/01/2014, delle strade agro-silvo-pastorali, di cui al successivo allegato A) (elenco sintetico strade), così classificate:

1. **Strade camionabili** Vengono così definite tutte le strade montane agro-silvo-pastorali che, oltre a soddisfare i requisiti plano-altimetrici definiti dalla L. R. 3/2014, costituiscono arterie viarie primarie di accesso ai terreni demaniali montani gravati da uso civico (pascolo e legnatico) e di forte benefico impatto turistico-ambientale sulla economia locale.
2. **Piste trattorabili:** Vengono così definite tutte le strade montane agro-silvo-pastorali che, oltre a soddisfare i requisiti plano-altimetrici definiti dalla L. R. 3/2014, costituiscono rami viari secondari di accesso ai terreni demaniali montani gravati da uso civico (pascolo e legnatico)
3. **Mulattiere e Sentieri:** Vengono così definite tutte quelle arterie viarie costituenti la storica e capillare rete di penetrazione nel territorio montano. La preservazione delle sue caratteristiche a fini turistici ne rende vietato l'accesso a qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato .

L'elenco predetto potrà essere in ogni tempo aggiornato e variato, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 3/2014, con apposita deliberazione della Giunta Regionale

Art. 2 – Soggetto gestore

Soggetto proprietario delle strade agro-silvo-pastorali è l'Amministrazione Comunale.

Art. 3 Chiusura con cartello

Sulle strade agro-silvo-pastorali di cui all'art. 1 del presente Regolamento è vietato il transito di mezzi motorizzati, ai sensi dell'art. 45, comma 1, della L.R. 3/2014.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione da parte dell'Amministrazione Comunale di idoneo cartello di divieto di transito riportante la normativa di riferimento ((L.R. n.3 del 04/01/2014, art. 45) e la scritta "ECCEPPO VEICOLI AUTORIZZATI".

Il cartello di divieto dovrà essere collocato all'inizio della strada e, nel caso di confluenza con altre strade, anche al termine.

Art. 4 – Chiusura con barriera

L'Amministrazione Comunale mediante apposito atto potrà chiudere con idonea barriera munita di chiave alcune delle strade di cui all'art. 1 del presente Regolamento, qualora lo ritenga opportuno per motivi di rilevanza ambientale e/o faunistica.

La chiusura dovrà essere tempestivamente comunicata agli Organi competenti per la vigilanza di cui al successivo art. 20.

Ai medesimi Organi dovrà essere consegnata copia delle chiavi.

Il Comune di Pereto potrà rilasciare permessi provvisori di transito a richiedenti che ne facciano richiesta, secondo i modi e le esigenze dettagliatamente definiti ai successivi art. 7 e art. 10.

Il titolare del permesso provvisorio di transito, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera, ha l'obbligo pena l'applicazione di una sanzione amministrativa di €250,00 e la revoca del permesso in caso di reiterata violazione debitamente accertata e contestata:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 – Ordinanza di chiusura- Chiusura per neve e ghiaccio

L'Amministrazione Comunale, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali o di lavori in corso, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

In caso di precipitazioni nevose, le strade sono da intendersi chiuse a qualsiasi transito motorizzato, senza necessità di alcuna ordinanza sindacale, per cui il gestore è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo non autorizzato.

Art. 6 – Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 – Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata **all'Ufficio Polizia Municipale del Comune di Pereto** utilizzando preferibilmente il modulo (Allegato B) allegato al presente Regolamento, salvo quanto diversamente previsto negli articoli successivi. Essa deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, i dati identificativi dell'automezzo o ciclomotore.

Non verranno accettate domande di autorizzazione al transito su mulattiere e sentieri

Art. 8 – Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro 30 gg dalla presentazione della domanda, salvo quanto diversamente previsto negli articoli successivi; a tal fine viene emesso apposito contrassegno, redatto in maniera conforme al modello (Allegato C) allegato al presente Regolamento. Detto contrassegno deve essere collocato sul parabrezza anteriore dell'autoveicolo ovvero in evidenza sul

motociclo in modo che sia facilmente visibile e leggibile dall'esterno, pena la nullità dell'autorizzazione. Qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda in tal senso, la sanzione amministrativa sarà pari ad un terzo rispetto a quanto previsto dal successivo art. 17. Qualora inoltre il trasgressore sia in possesso di una autorizzazione relativa alla categoria D1 ("giornata delle strade") la sanzione amministrativa sarà pari ad un quinto rispetto a quanto previsto dal successivo art. 17.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito non comporta comunque da parte del Comune l'assunzione di alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti a persone, mezzi o cose dal transito autorizzato.

La rispondenza dei mezzi ammessi al transito alle norme e caratteristiche previste dal Codice della Strada in vigore al momento del rilascio dell'Autorizzazione rimangono a totale carico e responsabilità del proprietario del mezzo stesso, non potendo l'Autorizzazione costituire in alcun modo deroga alla normativa in materia.

Il permesso abilita il richiedente alla guida di massimo 3 veicoli (anche non di proprietà) e, limitatamente alle categorie A1 e A4, consente la conduzione ad un massimo di ulteriori due persone legate da rapporti di parentela o affinità entro il 2° grado o di coniugio con il titolare.

Limitatamente alle categorie B1, B2 e B3 il titolare potrà fare richiesta giornaliera di transitabilità contemporanea a titolo gratuito per un massimo di 3 veicoli.

Art. 9 – Strade di proprietà di più Comuni

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali il cui percorso si sviluppa sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione va rilasciata da uno dei Comuni interessati, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione ne dovrà comunicare gli estremi ai Comuni interessati dai tratti stradali percorsi, i quali potranno motivatamente annullarla per il tratto di propria competenza.

In caso di mancato riscontro entro 30 gg, vale la regola del silenzio-assenso.

Art. 10 – Classificazione delle categorie d'utenza

Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato alla puntuale verifica da parte dell'Ufficio preposto al rilascio della rispondenza fra le esigenze d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed ammesse in deroga al divieto di circolazione con veicoli a motore sulle strade di tipo agro-silvo-pastorale:

- A1** Residente o proprietario o affittuario di immobili d'uso abitativo situati nel territorio comunale;
- A2** Soggetti privati non ricompresi nella categoria A1 che svolgono attività venatorie debitamente documentate ed autorizzate;
- A3** Soggetti non ricompresi nelle categorie A1, A2 e A4 che frequentano i luoghi montani per motivi turistico-ambientali;
- A4** Proprietario o affittuario di immobili d'uso abitativo serviti dalle strade regolamentate, limitatamente alle necessità di accesso;
- B1** Esigenze legate alla pratica dell'agricoltura e della pastorizia da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli ed alle attività silvo-colturali da parte di ditte boschive;
- B2** Esigenze legate all'accesso ai pascoli demaniali dati in concessione da parte dei concessionari;
- B3** Esigenze logistiche connesse all'esercizio sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e di imprese connesse ad attività agro-forestali ed edili;

- C1** Esigenze didattiche legate ad attività scolastica degli istituti di istruzione inferiore, media, superiore ed universitaria;
- C2** Esigenze didattiche, di studio e ricerca legate alla divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, purché debitamente documentate;
- D1** Esigenze di circolazione con veicoli a motore per gli iscritti negli elenchi di coloro che hanno attivamente concorso alla manutenzione delle strade di cui al presente Regolamento partecipando alle tradizionali “Giornate delle Strade”, di cui al successivo art. 23;
- D2** Cittadini nati o residenti nel Comune che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età in possesso di patente di guida valida;
- D3** Portatori di handicap anche temporanei che permanentemente o temporaneamente sono impossibilitati a raggiungere in altro modo il luogo desiderato. L’handicap dovrà essere dimostrato con certificazione medica o palesemente riscontrabile. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa del richiedente purché lo stesso venga portato;
- E1** Esigenze logistiche connesse all’effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardandone la sua integrità;
- F1** Fruitori di agriturismi, ristoranti e rifugi.

Art. 11 – Periodo di validità delle autorizzazioni e pagamenti

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere limitato alle necessità temporali d’uso dichiarate in base alla Categoria richiesta e non potrà superare in ogni caso un anno dalla data del rilascio, salvo quanto diversamente specificato.

I corrispettivi (interi o ridotti) dovranno essere pagati mediante versamento alla Tesoreria Comunale ad esibizione della relativa ricevuta prima del rilascio.

I permessi di transito di durata inferiore a 8 giorni, potranno essere rilasciati immediatamente anche tramite web o dalla Pro Loco e da eventuali esercizi pubblici convenzionati, dietro presentazione della domanda e pagamento del corrispettivo intero da parte dei richiedenti

I permessi di transito di durata inferiore a 8 giorni, richiesti dai residenti nei Comuni della Piana dei Cavalieri (Carsoli, Oricola, Rocca di Botte), che vogliano usufruire del pagamento del corrispettivo ridotto, saranno rilasciati esclusivamente dagli uffici comunali competenti del Comune di Pereto o dagli Uffici di altri Enti Territoriali eventualmente convenzionati, dietro presentazione della domanda e pagamento da parte dei richiedenti.

I periodi di validità massima ed i corrispettivi previsti per ciascuna Categoria di utenza sono i seguenti:

- Per la categoria d’utenza “A1” il permesso di transito sarà **gratuito**; la sua validità e la sua durata saranno strettamente connesse al possesso del titolo di residenza o di proprietà o di affitto di un immobile ad uso abitativo interno al territorio del Comune di Pereto; il titolo sarà valido unicamente per la transitabilità delle strade camionabili (allegato A).
- Per la categoria d’utenza “A2” il permesso di transito avrà validità limitata al periodo annuale d’esercizio dell’attività venatoria, sarà soggetto al versamento della somma di **€ 50,00** e il titolo sarà valido unicamente per le strade camionabili d’accesso alle aree di esercizio dell’attività venatoria. Eccezionalmente, avrà inoltre validità per la transitabilità delle Piste trattorabili, ma solo per un recupero dimostrabile dalla cacciagione di grossa taglia precedentemente abbattuta (cinghiale);
- Per la categoria d’utenza “A3” il permesso di transito sarà rilasciato solo per la transitabilità

delle strade camionabili (Allegato A) e alle seguenti condizioni:

A corrispettivo ridotto, per i residenti nei Comuni della Piana del Cavaliere (Carsoli, Oricola, Rocca di Botte)

---validità mesi 12:	versamento di €75,00;
---validità mesi 1:	versamento di €15,00;
---validità giorni 7:	versamento di €7,50;
---validità giorni 1:	versamento di €2,50.

A corrispettivo intero per i restanti richiedenti:

- validità mesi 12 :	versamento di €150;
- validità mesi 1 :	versamento di €30;
- validità giorni 7 :	versamento di €15;
- validità giorni 1 :	versamento di € 5.

Il permesso sarà valido solo per il transito e la sosta sulle strade camionabili, restando tassativamente vietato il transito sui sentieri e sulle mulattiere con qualsiasi mezzo meccanico motorizzato.

- ☐ Per la categoria d'utenza "A4" il permesso di transito sarà **gratuito**; la sua validità e la sua durata saranno strettamente connesse al possesso del titolo di residenza o di proprietà o di affitto di un immobile ad uso abitativo accessibile solo mediante la transitabilità su specifiche strada camionabile e/o pista trattorabile.
- ☐ Per le categorie d'utenza "B" il permesso di transito sarà **gratuito**; la sua validità e la sua durata saranno strettamente connesse all'esercizio temporaneo di una delle attività illustrate nei punti **B1, B2 e B3** dell'art. 10, su uno o più terreni accessibili solo mediante la transitabilità su specifiche strada camionabile e/o pista trattorabile;
- ☐ Per le categorie d'utenza "C" il permesso di transito avrà validità di **giorni sette** e sarà **gratuito**;
- ☐ Per le categorie d'utenza "D1" e "D3" il permesso di transito avrà validità di **giorni sette** e sarà **gratuito**;
- ☐ Per le categorie d'utenza "D2" il permesso di transito avrà validità **vitalizia** e sarà **gratuito**; il titolo sarà valido unicamente per la transitabilità delle strade camionabili (allegato A)
- ☐ Per la categoria d'utenza "E" non verranno rilasciati permessi, ma il Comune può autorizzare per il giorno in cui si svolge la manifestazione la libera circolazione sulla strada interessata, mediante apposita Ordinanza resa nota anche agli Organi di vigilanza e controllo.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti;

- ☐ Per la categoria d'utenza "F" valgono le disposizioni di cui al successivo art. 12.

Art. 12 – Convenzioni tra Comune e Aziende di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi

Qualora sul territorio comunale siano presenti imprese di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi servite unicamente da strade ricomprese nel presente Regolamento, il Comune stipulerà un'apposita

convenzione con il gestore affinché quest'ultimo partecipi con modalità da concordare alla manutenzione delle strade interessate.

Coloro che vogliono recarsi alla struttura turistica con proprio mezzo devono munirsi di un PASS a validità giornaliera con indicata la data, secondo il modello (Allegato D) allegato al presente Regolamento.

Il medesimo dovrà essere verificato e vidimato dal gestore con proprio timbro e data.

I PASS saranno disponibili presso la struttura turistica, gli uffici comunali, la Pro Loco, eventuali esercizi pubblici convenzionati.

Art. 13 – Registro permessi

Un registro delle autorizzazioni rilasciate con indicazione delle categorie, del periodo di validità e dell'importo incassato, verrà istituito presso l'Ufficio Comunale addetto al rilascio delle stesse, che provvederà ad aggiornarlo in occasione di ogni nuovo rilascio. Il registro sarà a disposizione per la consultazione degli Organi preposti al controllo.

Art. 14 – Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade oggetto del presente Regolamento potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalle normative al momento vigenti.

Art. 15 – Divieto di strascico

E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

Art. 16 – Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- a. gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di L'Aquila nonché del Comune interessato e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorali in argomento;
- b. gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il C. C. Forestali, la Polizia Provinciale, le Guardie Ecologiche Volontarie, i volontari di Gruppi e Associazioni di Protezione Civile e Antincendio Boschivo (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza);
- c. i veicoli di servizio del Consorzio Forestale;
- d. i mezzi utilizzati da cacciatori per l'effettuazione di censimenti venatori, previa comunicazione ai Comuni interessati da parte dei competenti Organismi Venatori

riportante le date dei censimenti, i nominativi dei cacciatori e gli estremi degli autoveicoli.

Art. 17 – Sanzioni

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa:

- ☐ da €30,00 a €300,00, per transito sulla viabilità forestale di cui all'art.37 comma 1 della L. R. 3/2014 in difformità dall'art.45, comma 3 o in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 45, comma4, stessa L. R.; da irrogare da parte del Comune di Pereto ai sensi, art. 78 comma 2 della L. R. 3/2014 ;
- ☐ da € 50,00 a € 500,00, per transito e soste al di fuori della viabilità forestale esistente, in violazione all'art.45, comma 7 della L. R. 3/2014 da irrogare da parte del Comune di Pereto ai sensi, art. 78 comma 3 della L.R. 3/2014.

Il permesso di transito verrà ritirato in caso di:

- a. contraffazione, alterazione, modifica o correzione dei permessi rilasciati;
- b. strascico di legname o di altri materiali sulle strade;
- c. utilizzo dei mezzi motorizzati per fuori strada;
- d. abbandono di rifiuti nei boschi, prati o comunque in qualsiasi altro luogo servito dalla strada stessa;
- e. disturbo alla fauna o danneggiamento della flora;
- f. danno alle colture e strutture agricole o molestie ad animali.

L'Agente accertatore, unitamente al verbale o copia, rimetterà il permesso ritirato entro gg 5 al Responsabile dell'Area Vigilanza preposto al rilascio, il quale ne disporrà l'immediato ritiro.

Art. 18 – Garanzia

Il Comune potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto B3 dell'art. 10), il versamento di un deposito cauzionale o la costituzione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dal richiedente e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 19 – Competizioni

Gare e manifestazioni di motocicli, quad, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Comune, prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, il versamento di un deposito cauzionale o la costituzione di una polizza fidejussoria a favore del Comune a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Entro in giorno lavorativo successivo alla data di chiusura della manifestazione, un sopralluogo del Comune verificherà il ripristino, il rispetto delle eventuali prescrizioni e acconsentirà allo svincolo della garanzia prestata.

Art. 20 – Vigilanza

Gli Organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del C. C. Forestali sono incaricati dell'osservanza del presente Regolamento.

Art. 21 – Danni

Ognuno dei possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, è responsabile di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 22 – Manutenzione e destinazione dei fondi

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è, nei limiti di legge, a carico del Comune, fatti salvi eventuali finanziamenti specifici da parte di altri Enti (Regione, Provincia, Comunità Montana). A tale scopo il Comune istituirà un apposito fondo vincolato a questa destinazione, sul quale andranno allocati nella misura prevista dalla legge gli importi versati da ogni soggetto autorizzato ai sensi del precedente art. 11.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade potrà essere effettuata anche attingendo le risorse finanziarie dall'apposito capitolo di bilancio comunale destinato alle migliorie boschive. Qualora il soggetto gestore della viabilità sia individuato in un Consorzio Forestale, sarà il medesimo a svolgere le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 23 – Giornata delle strade

Il Comune può istituire, facendo proprie le tradizioni di altri luoghi, le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile ed estivo in giorni non lavorativi, al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di cui al presente Regolamento ed altre strade montane comunali.

Il diritto al rilascio gratuito dell'autorizzazione al transito viene riconosciuto a coloro che partecipano ad una o più giornate. Sono ammessi ad effettuare la "giornata delle strade" tutti i cittadini nati o residenti nel Comune o proprietari e affittuari di immobili. La partecipazione alle "giornate delle strade" è aperta a chiunque volesse aderire a questa iniziativa.

Ai partecipanti verrà riconosciuto il diritto al rilascio dell'Autorizzazione gratuita secondo la categoria D1 di cui al precedente art. 10, su tutte le strade di cui al presente Regolamento.

Per la medesima categoria di cui sopra è ammesso, previa richiesta e assenso del "Capo Strada", farsi sostituire nell'adempimento della giornata lavorativa. In questo caso il "Capo Strada" annoterà nell'elenco dei partecipanti la presenza con la seguente dicitura "*....partecipato Sig. in rappresentanza del Sig.*". In questo caso il rappresentato acquisirà i diritti previsti nel presente Regolamento.

Di dette opportunità verrà data comunicazione con appositi manifesti da affiggersi all'albo comunale e sul territorio.

L'Assessorato competente provvederà all'individuazione ed alla nomina di uno o più "Capi Strada" con il compito di coordinare i lavori e decidere, sempre in accordo con l'Assessore, la priorità degli interventi necessari, nonché di certificare l'effettiva partecipazione ai lavori di ciascun cittadino. L'elenco di tutti i "Capi Strada" dovrà essere depositato presso l'Ufficio Responsabile per il rilascio dei permessi.

La certificazione alla partecipazione alla "GIORNATA DELLE STRADE", attestata dal "Capo Strada" e sottoscritta dal Comune, costituirà titolo all'ottenimento gratuito del permesso di transito. In merito l'Amministrazione si riserva di espletare le verifiche di effettiva presenza alle giornate lavorative.

Art. 24 – Accordi con altri Comuni

Il Comune potrà accordarsi con uno o più Comuni limitrofi al fine di consentire l'accesso gratuito su una o più strade previsto per la categoria D1 a coloro che abbiano partecipato alle Giornate delle Strade nel proprio Comune, in un'ottica di reciprocità di servizio.

ELENCO SINTETICO STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI

STRADE CAMIONABILI

1. Strada camionabile principale di collegamento Pereto – Campo Rotondo Cappadocia), da inizio via della Montagna (Pereto) a confine Pereto-Cappadocia in località Campolungo
2. Strada camionabile principale di collegamento Pereto – Marsia (Tagliacozzo), da Bivio San Mauro (località Rottelle di Pereto) a confine Pereto-Tagliacozzo in località Laghetto Acquaramata
3. Strada camionabile principale di collegamento senza uscita da Rifugio di Campocatino a località Pozzo Orbarola

PISTE TRATTORABILI

1. Pista trattorabile di collegamento Pereto – Piana del Pozzo, da località Macchia del Pero a confine Pereto-Tagliacozzo, passante in località Prato Giumento
2. Pista trattorabile senza uscita, da Bivio inizio Macchialunga a zona Coreara
3. Pista trattorabile da Bivio Macchia del Pero a località Pratella, passante per Camposecco
4. Pista trattorabile da località Bivio per Pozzo Orbarola a località Campetelli.
5. Pista trattorabile da località Bivio San Mauro a Fontanile San Mauro
6. Pista trattorabile da località località Rottelle a Rifugio e Fontanile Piano Sideri

MULATTIERE E SENTIERI

1. Mulattiera di collegamento Pereto – Villa Romana (Carsoli), da località Funticelle a confine Pereto-Carsoli
2. Mulattiera da località Tre Funticelle a località Pratella, passante per Costa del Bando e Crocetta
3. Mulattiera da località Fonte Lubbro a località Campo Catino, passante per Bricciaru e Fosso della Scarpa
4. Mulattiera da via della Fonte della Teglia (inclusa) a località Macchilunga, passante per località Colle dei Morti, Fosso Cupo, Pie' di San Mauro e Le Ore
5. Mulattiera da località Fonte Vecchia a località Colle dei Morti, passante per località “Funnu Vecchiu”
6. Mulattiera da località La Mola a località Santuario della Madonna dei Bisognosi, passante per località Trinità Vecchia e Ponte della Madonna.
7. Mulattiera da località Fonte Lubbro a Castello di Pereto, passante per località Corananna
8. Mulattiera da località Piano Sideri a località Loppieta, passante per Valloni, Macchia Galera, Crocetta

AUTORIZZAZIONE N° _____*Spett.le***COMUNE di**

67064 PERETO (AQ)

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente a _____
in Via/Piazza _____ al civico n° _____
proprietario/affittuario dell'immobile _____ sito in _____

visto il Regolamento Comunale per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali, che accetta integralmente,

CHIEDE

per la seguente categoria d'utenza (*indicare la categoria di utenza di cui all'art.10 del Regolamento Comunale per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali*):

il rilascio dell'autorizzazione al transito con i propri veicoli sulle seguenti strade agro-silvo-pastorali del territorio Comunale di Pereto (AQ) (*barrare solo quelle di interesse*):

STRADE CAMIONABILI

1. Strada camionabile principale di collegamento Pereto – Campo Rotondo Cappadocia), da inizio via della Montagna (Pereto) a confine Pereto-Cappadocia in località Campolungo
2. Strada camionabile principale di collegamento Pereto – Marsia (Tagliacozzo), da Bivio San Mauro (località Rottelle di Pereto) a confine Pereto-Tagliacozzo in località Laghetto Acquaramata
3. Strada camionabile principale di collegamento senza uscita da Rifugio di Campocatino a località Pozzo Orbarola

PISTE TRATTORABILI

1. Pista trattorabile di collegamento Pereto – Piana del Pozzo, da località Macchia del Pero a confine Pereto-Tagliacozzo, passante in località Prato Giumento

2. Pista trattorabile senza uscita, da Bivio inizio Macchialunga a zona Coreara
3. Pista trattorabile da Bivio Macchia del Pero a località Pratella, passante per Camposecco
4. Pista trattorabile da località Bivio per Pozzo Orbarola a località Campetelli.
5. Pista trattorabile da località Bivio San Mauro a Fontanile San Mauro
6. Pista trattorabile da località località Rottelle a Rifugio e Fontanile Piano Sideri

MULATTIERE E SENTIERI

1. Mulattiera di collegamento Pereto – Villa Romana (Carsoli), da località Funticelle a confine Pereto- Carsoli
2. Mulattiera da località Tre Funticelle a località Pratella, passante per Costa del Bando e Crocetta
3. Mulattiera da località Fonte Lubbro a località Campo Catino, passante per Bricciarù e Fosso della Scarpa
4. Mulattiera da via della Fonte della Teglia (inclusa) a località Macchilunga, passante per località Colle dei Morti, Fosso Cupo, Pie' di San Mauro e Le Ore
5. Mulattiera da località Fonte Vecchia a località Colle dei Morti, passante per località "Funnù Vecchiù"
6. Mulattiera da località La Mola a località Santuario della Madonna dei Bisognosi, passante per località Trinità Vecchia e Ponte della Madonna.
7. Mulattiera da località Fonte Lubbro a Castello di Pereto, passante per località Corananna
8. Mulattiera da località Piano Sideri a località Loppieta, passante per Valloni, Macchia Galera, Crocetta

D I C H I A R A

- sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni di cui alla categoria di seguito contrassegnata:
 - A1** Residenti nel Comune, proprietari o affittuari (*) di immobili di uso abitativo, situati nel territorio comunale;
 - A2** Soggetti privati non residenti che svolgono attività venatorie debitamente documentate autorizzate;
 - A4** Proprietario o affittuario (*) di fabbricati di abitazione serviti dalle strade regolamentate, limitatamente alle necessità di accesso;
 - B1** Esigenze legate alla pratica dell'agricoltura e della pastorizia da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli ed alle attività selvicolturali da parte di ditte boschive;
 - B2** Esigenze legate all'accesso ai terreni demaniali dati in concessione;
 - B3** Esigenze logistiche connesse all'esercizio sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e di imprese connesse ad attività agro- forestali ed edili;
 - C1** Esigenze didattiche legate ad attività scolastica degli istituti di istruzione inferiore, media, superiore ed universitaria;

- C2** Esigenze didattiche, di studio e ricerca legate alla divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, purché debitamente documentate;
- D1** Esigenze di circolazione con veicoli a motore per gli iscritti negli elenchi di coloro che hanno attivamente concorso alla manutenzione delle strade di cui al presente Regolamento partecipando alle tradizionali “Giornate delle Strade”, di cui all’art. 24, nel Comune di _____;
- D2** Cittadini nati o residenti nel Comune che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età;
- D3** Portatori di handicap anche temporanei che permanentemente o temporaneamente sono impossibilitati a raggiungere in altro modo il luogo desiderato. L’handicap dovrà essere dimostrato con certificazione medica o palesemente riscontrabile. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa del richiedente purché lo stesso venga portato;
- E1** Esigenze logistiche connesse all’effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardandone la sua integrità;
- F1** Fruttori di agriturismi, ristoranti e rifugi;

^(*) nel caso di affittuari di immobili, si allega dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal proprietario ed attestante la concessione in affitto dell’immobile.

• **Limitatamente alle categorie A1 e A4:**

- che i signori _____ sono legati da rapporto di affinità o di parentela entro il 2° grado (secondo grado) o di coniugio con il sottoscritto titolare Sig. _____ e **componenti del suo nucleo familiare**
- che il Sig. _____ ha effettuato le giornate delle strade per conto del sottoscritto titolare signor _____

• **Limitatamente alle categorie B1, B2 e B3:**

- che i signori _____ sono legati da rapporto di affinità o di parentela entro il 2° grado (secondo grado) o di coniugio o di dipendenza di lavoro con il sottoscritto concessionario, Sig. _____
- che il Sig. _____ ha un rapporto di lavoro regolare con il sottoscritto concessionario, Sig. _____.

PRESO ATTO che la durata massima del permesso è di giorni/mesi _____

CHIEDE che lo stesso abbia durata _____

SI IMPEGNA AD ESPORRE sul proprio veicolo ed in modo visibile l’autorizzazione rilasciata;

SI IMPEGNA prima del ritiro dell’autorizzazione a versare presso la Tesoreria Comunale la somma di € _____ dovuta a titolo di rimborso spese.

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI:

Modello 1 _____ 2 _____ 3 _____

Targa 1 _____ 2 _____ 3 _____

Proprietario 1 _____ 2 _____ 3 _____

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96.

Firma

Data _____

		<p>Comune di PERETO (AQ) - POLIZIA LOCALE - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p>	
<i>AUTORIZZAZIONE</i>			
Per il transito veicoli a motore sulle seguenti strade agro-silvo-pastorali ai sensi del Regolamento Comunale vigente in materia			
Categoria	strade:		
Validità dal/al			
Tipo Veicolo 1			
Tipo Veicolo 2			
Tipo Veicolo 3			
Rilasciata a			
Nato/a il			
Data rilascio			
(*) Note			
<i>RINNOVO validità dal/al</i>			

**AUTORIZZAZIONE TRANSITO
STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI**

CATEGORIA F

RILASCIATA A _____ il _____
N TARGA _____
VEICOLO _____

PERMESSO N 00000

**AUTORIZZAZIONE VALIDA PER
LA STRADA**

VALIDITA' PER IL GIORNO _____

**CONVALIDA GESTORE
STRUTTURA TURISTICA**

(TIMBRO E DATA)